

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 1864

21A03430

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 21 maggio 2021.

Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che possono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas per gli anni 2021-2024 (cd. certificati bianchi).

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» (di seguito: «decreto legislativo n. 79 del 1999») e in particolare l'art. 9, ai sensi del quale le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» (di seguito: «decreto legislativo n. 164 del 2000») e in particolare l'art. 16, ai sensi del quale le imprese distributrici di gas naturale sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater in merito all'ammissibilità di progetti di efficienza energetica che prevedono l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici;

Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (di seguito: PNIEC) notificato alla Commissione europea in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999;

Vista la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva EED II);

Vista la Relazione annuale sull'efficienza energetica 2020, trasmessa alla Commissione europea ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante attuazione della direttiva EED II e in particolare:


l'art. 3 che, modificando l'art. 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, stabilisce che l'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico consiste nel contributo nazionale minimo di efficienza energetica al 2030 notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima;

l'art. 7, comma 1, lettera f) che, modificando l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, prevede che «I decreti concernenti la periodica determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il meccanismo dei certificati bianchi, definiscono una traiettoria coerente con le previsioni del PNIEC e con le risultanze dell'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure ivi previste. Gli stessi decreti possono prevedere, anche su proposta o segnalazione dell'ARERA, modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici, qualora ciò fosse funzionale al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, nonché sue eventuali dilazioni, un'estensione o una variazione dell'ambito dei soggetti obbligati, misure per l'incremento dei progetti presentati, ivi incluso l'incremento delle tipologie di progetti ammissibili, misure volte a favorire la semplificazione sia dell'accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi che delle procedure di valutazione, o per tener conto di nuovi strumenti concorrenti nel frattempo introdotti.»;

l'art. 7, comma 1, lettera l), di modifica dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, secondo cui il GSE svolge una stima dell'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e in particolare l'art. 41 che prevede lo slittamento della data di scadenza dell'anno d'obbligo 2019 dal 31 maggio 2021 al 30 novembre 2021;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e in particolare: l'art. 2, comma 1, secondo cui il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica»; il comma 2, secondo cui al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, in materia di definizione degli obiettivi e delle



linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; il comma 3, secondo cui «Le denominazioni “Ministro della transizione ecologica” e “Ministero della transizione ecologica” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” e “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”»; il comma 4, secondo cui «Con riguardo alle funzioni di cui all’art. 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni “Ministro della transizione ecologica” e “Ministero della transizione ecologica” sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni “Ministro dello sviluppo economico” e “Ministero dello sviluppo economico”»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 28 dicembre 2012, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e l’approvazione delle nuove Linee guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 10 maggio 2018 (di seguito decreto ministeriale 10 maggio 2018), recante «Modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione delle nuove Linee guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica»;

Visti i decreti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare:

del 30 aprile 2019, recante «Approvazione della Guida operativa per promuovere l’individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi e aggiornamento della tabella recante le tipologie progettuali ammissibili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018 in materia di certificati bianchi» (di seguito: Guida operativa);

del 9 maggio 2019, recante «Approvazione della Guida operativa per l’emissione dei certificati bianchi non derivanti da progetti di efficienza energetica, di cui all’art. 14-bis, comma 1 del decreto del Ministro dello

sviluppo economico 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018 in materia di certificati bianchi»;

del 1° luglio 2020 recante «Aggiornamento della tabella recante le tipologie progettuali ammissibili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018 in materia di certificati bianchi»;

Vista la deliberazione 14 luglio 2020 270/2020/R/efr dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: AREG) recante «Revisione del contributo tariffario da riconoscere ai distributori nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica in esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lombardia n. 2538/2019»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e in particolare l’art. 56, comma 7, che modifica l’art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Considerato che l’obiettivo nazionale di risparmio cumulato di energia finale per il periodo successivo all’anno 2020 deve essere calcolato secondo quanto previsto all’art. 7, commi 1, 1-bis e 1-ter del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, in particolare contabilizzando solo i risparmi generati da nuovi progetti, in coerenza con quanto previsto dal PNIEC, dalla Relazione ad esso allegata «Notifica delle misure e dei metodi adottati dagli Stati membri per l’applicazione dell’art. 7 della direttiva 2012/27/UE, Allegato III del regolamento (UE) 2018/1999 sulla *Governance* dell’Unione dell’energia» e dalla Relazione annuale sull’efficienza energetica 2020;

Considerato che, nella valutazione dell’apporto del meccanismo dei certificati bianchi agli obiettivi di efficienza energetica al 2030, e nella definizione degli specifici obiettivi da perseguire attraverso tale meccanismo, occorre tener conto degli ulteriori e diversificati strumenti di sostegno dell’efficienza energetica previsti dall’ordinamento;

Considerata la necessità di prevedere forme di armonizzazione e non sovrapposizione tra i vari strumenti, nonché di definire misure di controllo sulla non cumulabilità di più strumenti sullo stesso intervento, fatti salvi i casi esplicitamente previsti dalla normativa, per evitare il rischio di sovra-incentivazione degli interventi di efficienza energetica;

Considerato che le risultanze del monitoraggio dell’andamento del mercato dei CB e gli effetti sul meccanismo derivanti dall’emergenza sanitaria legata al COVID-19 comportano la necessità di prevedere misure straordinarie e transitorie volte a ristabilire la normale operatività del meccanismo e l’equilibrio del suddetto mercato;

Considerato che, in linea con quanto previsto dall’art. 7, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è opportuno introdurre modalità aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici, al fine di assicurare il conseguimento dell’obiettivo nazionale di efficienza energetica, anche alla luce della revisione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti promossa a livello europeo;



Ritenuto pertanto necessario aggiornare il decreto ministeriale dell'11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 maggio 2018;

Acquisito il parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, reso con deliberazione 153/2021/1/efr del 15 aprile 2021;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella riunione del 20 maggio 2021;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Finalità e campo di applicazione.

1. All'art. 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole «dal 2017 al 2020» sono aggiunte le seguenti: «e per il periodo dal 2021 al 2024»; dopo le parole «in coerenza con gli obiettivi nazionali di efficienza energetica» sono inserite le seguenti: «definiti dal piano nazionale integrato energia e clima»;

b) alla lettera b) dopo le parole «nel periodo tra il 2017 e il 2020» sono aggiunte le seguenti: «e per il periodo dal 2021 al 2024»;

c) alla lettera c) le parole «ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014, le nuove Linee guida» sono sostituite dalla seguente: «le disposizioni»;

d) alla lettera f) dopo le parole «semplificazione amministrativa» sono aggiunte le seguenti: «, nonché modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici funzionali al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a)»;

e) la lettera g) è sostituita dalla seguente «g) introduce misure volte a favorire l'adempimento degli obblighi previsti, ivi incluse le misure straordinarie per l'assolvimento degli obblighi per l'anno 2020.»;

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Definizioni.

1. All'art. 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) dopo le parole «fermo restando quanto previsto all'art. 6» sono aggiunte «, comma 6 e dal punto 1.3 dell'Allegato I al presente decreto.»;

b) dopo la lettera j) è aggiunta la seguente: «j-bis) progetto di efficientamento energetico integrato: insieme di interventi realizzati contestualmente dal medesimo soggetto titolare del progetto e riferiti all'intero componente, mezzo di trasporto, linea produttiva o parte di essa, edificio o parte di esso. L'intervento di efficientamento

energetico può comprendere la sostituzione o nuova installazione di componenti e dispositivi, nonché la modifica del *layout* di linee produttive. Sono in ogni caso esclusi interventi manutentivi ed altri interventi finalizzati al ripristino delle normali condizioni di esercizio dei componenti interessati dal progetto. Gli interventi non ammissibili riportati nell'Allegato 3 alla Guida operativa diventano ammissibili qualora realizzati congiuntamente ad altri interventi di cui alla tabella 1 dell'Allegato 2 al presente decreto in un progetto di efficientamento energetico integrato. Nel caso di efficientamento energetico degli edifici, l'intervento può interessare, anche contestualmente, l'involucro, gli impianti e i dispositivi tecnologici»;

c) alla lettera o) dopo le parole «di accesso al meccanismo dei certificati bianchi» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dal punto 1.7 dell'Allegato 1 al presente decreto»;

d) dopo la lettera x) sono aggiunte le seguenti:

«y) Accredia: organismo nazionale italiano di accreditamento ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 concernente prescrizioni relative all'organizzazione e al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 2010, per l'attestazione della competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura;

z) FIRE: Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia, che detiene, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, l'elenco dei responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (*energy manager*) individuati ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi.

1. All'art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:


a) la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente: «Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi per il periodo 2017-2020»;

b) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) 5,08 milioni di TEP di energia primaria nel 2020.»;

c) al comma 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «1,27 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2020.»;

d) al comma 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «1,57 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2020.»;

e) il comma 6 è abrogato;



f) al comma 7, le parole «dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (nel seguito AEEGSI)», sono sostituite dalle seguenti: «dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (nel seguito, ARERA)»;

g) al comma 8, la parola «dall’AEEGSI», è sostituita dalla seguente: «da ARERA»;

h) al comma 9, la parola «AEEGESI», è sostituita dalla seguente: «ARERA»;

i) al comma 10, le parole «anche avvalendosi del GME», sono sostituite dalle seguenti: «anche avvalendosi dei dati acquisiti dal GME»;

j) il comma 11 è abrogato;

k) il comma 12 è abrogato;

l) il comma 14 è abrogato.

Art. 4.

Introduzione dell’art. 4-bis al decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi per il periodo 2021-2024.

1. Dopo l’art. 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi per il periodo 2021-2024). — 1. Gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico da conseguire nel periodo 2021-2024 attraverso il meccanismo dei certificati bianchi sono definiti nel Piano nazionale per l’energia e il clima e nella relazione ad esso allegata sull’applicazione dell’art. 7 della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

2. Le misure e gli interventi che consentono ai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) di adempiere agli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica nel periodo 2021-2024, devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di certificati bianchi secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:

a) 0,45 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno 2021;

b) 0,75 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno 2022;

c) 1,05 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno 2023;

d) 1,08 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno 2024.

3. Le misure e gli interventi che consentono ai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) di adempiere agli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di gas naturale nel periodo 2021-2024, devono realizzare una riduzione

dei consumi di energia primaria, espressa in numero di Certificati Bianchi, secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:

a) 0,55 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno 2021;

b) 0,93 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno 2022;

c) 1,30 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno 2023;

d) 1,34 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno 2024.

4. Agli obiettivi di cui al comma 1 concorrono le misure di cui al comma 2 dell’art. 4.

5. Entro il 31 dicembre 2024 con decreto del Ministro della transizione ecologica, d’intesa con la Conferenza unificata, sentita l’ARERA, sono determinati gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico per gli anni successivi al 2024.

6. A decorrere dal 1° giugno 2025, qualora non siano stati definiti obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi al 2024 o non siano stati espressamente previsti strumenti diversi per la tutela degli investimenti, il GSE ritira i certificati bianchi generati dai progetti in corso, per ciascun anno di durata residua di diritto all’incentivo, corrispondendo un valore pari alla media del valore di mercato registrato sulla piattaforma di scambio del GME nel quadriennio 2021-2024, ridotta del 10%.

7. Le disposizioni di cui all’art. 4, commi 3, 7, 8, 9, 10, 13 e 15, sono valide anche per periodo 2021-2024, ove applicabili.».

Art. 5.

Modifiche all’art. 5 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Soggetti ammessi alla realizzazione dei progetti.


1. All’art. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. I raggruppamenti temporanei di impresa o associazioni temporanee di impresa possono connotarsi come soggetto titolare del progetto. A tal fine è conferito a una delle imprese, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al presente decreto e per la stipula del contratto tipo di cui al comma 3.

1-ter. Sono soggetti titolari del progetto i raggruppamenti tra enti pubblici territoriali. In tal caso è obbligo del raggruppamento individuare, tramite apposita convenzione o altro atto amministrativo idoneo, un capofila tra gli enti partecipanti, per le finalità di cui al presente decreto e per la stipula del contratto tipo di cui al comma 3.».

b) al comma 4, dopo le parole «in qualità di soggetto delegato e nei limiti della delega» sono aggiunte le seguenti: «presentata al GSE».



Art. 6.

Modifiche all'art. 6 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Requisiti, condizioni e limiti di ammissione al meccanismo dei certificati bianchi.

1. All'art. 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'elenco non esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata e con l'indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei certificati bianchi, è riportato nella Tabella 1 dell'Allegato 2. Gli aggiornamenti e le integrazioni alla suddetta Tabella sono approvati con decreto del Ministero della transizione ecologica, nei sessanta giorni successivi alla trasmissione delle risultanze dell'istruttoria preliminare svolta dal GSE in collaborazione con ENEA e RSE.»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «Non sono in ogni caso ammessi al sistema dei certificati bianchi i progetti di efficienza energetica predisposti per l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i casi di progetti che generano risparmi addizionali rispetto alle soluzioni progettuali individuate dai vincoli o dalle prescrizioni suddetti e di progetti realizzati ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 che generano risparmi addizionali.».

Art. 7.

Introduzione dell'art. 6-bis al decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Sistema a base d'asta.

1. Dopo l'art. 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Sistema a base d'asta). — 1. Al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico al 2030, tenuto conto del grado di efficacia delle misure attualmente vigenti e della necessità di conseguire risultati aggiuntivi, è introdotto un nuovo sistema di incentivazione dei risparmi mediante procedure di aste al ribasso, definito con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata e sentita ARERA, da emanare entro il 31 dicembre 2021.

2. Le aste hanno ad oggetto il valore economico del TEP risparmiato, adottano il criterio del *pay as bid* e possono riguardare specifiche tecnologie o tipologie progettuali, ambiti di intervento o settori economici. Tale valore è costante per il periodo di incentivazione specificato nel bando d'asta gestito dal GSE. L'incentivo annuo riconosciuto è pari al prodotto tra il valore economico aggiudicato in fase di asta ed i risparmi energetici addizionali riconosciuti.

3. Il valore economico posto a base d'asta tiene conto del valore del TEP risparmiato, come rilevabile dall'andamento dei prezzi dei certificati bianchi sul mercato or-

ganizzato, e delle specificità della tecnologia o della tipologia progettuale considerate, nonché delle esternalità ambientali positive generate. Il decreto di cui al comma 1 definisce, tra l'altro, la copertura dei costi del sistema d'asta, a valere sulle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale.

4. Accedono alle aste i soggetti che sostengono l'investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica. Il decreto di cui al comma 1, o il bando dell'asta, prevede un intervallo temporale tra il momento di svolgimento dell'asta e l'avvio degli obblighi di rendicontazione dei risparmi, che tenga conto dei tempi stimati per la realizzazione degli interventi.».

Art. 8.


Modifiche all'art. 7 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Procedura di valutazione dei progetti e responsabilità gestionali del GSE.

1. All'art. 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, Accredia e FIRE mettono a disposizione del GSE, secondo modalità da quest'ultimo definite, le informazioni relative alle certificazioni UNI CEI 11352, UNI CEI 11339, ISO 50001 e alle nomine dei responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990, il GSE nomina un responsabile del procedimento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di valutazione preliminare (RVP) di cui al punto 1.7 dell'Allegato 1 e dell'istanza di accesso al meccanismo dei certificati bianchi.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il GSE trasmette al soggetto proponente la comunicazione dell'esito della valutazione tecnica delle proposte di progetto a consuntivo (PC) o standardizzato (PS) o delle relative richieste di verifica e certificazione dei risparmi RC o RS, entro novanta giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso di proposte riferite a schede di progetto a consuntivo di cui all'art. 15, comma 1, ovvero di verifiche e certificazioni dei risparmi RC o RS successive alla prima, sulle quali non siano intervenute modifiche ai sensi del comma 4 ai progetti precedentemente approvati, la comunicazione di esito è trasmessa dal GSE al soggetto proponente entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse. Per le valutazioni di cui al presente decreto, il GSE può richiedere, per una sola volta, al soggetto proponente informazioni aggiuntive rispetto a quelle trasmesse. È comunque fatta salva la facoltà del proponente di fornire ulteriori informazioni integrative a supporto dell'istanza. In ogni caso, la valutazione si conclude entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni integrative, ovvero quarantacinque giorni per le schede di progetto a consuntivo e le RC o RS successive alla prima.».



Art. 9.

Modifiche all'art. 8 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Corrispettivi per la copertura dei costi operativi.

1. All'art. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti che richiedono l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi sono tenuti a corrispondere al GSE una tariffa definita dal GSE nel rispetto del decreto ministeriale 24 dicembre 2014. Le modalità operative sono definite dal GSE e pubblicate sul sito istituzionale, ove la tariffa corrisposta per le proposte di progetto a consuntivo (PC) e standardizzato (PS) è equiparata a quella prevista per le proposte di progetto e programma di misura (PPPM) e la tariffa corrisposta per le richieste di verifica della certificazione dei risparmi (RC o RS) è equiparata a quella prevista per le RVC.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 9 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi.

1. All'art. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) metodo standardizzato, in conformità ad un programma di misura predisposto sul campione rappresentativo secondo quanto previsto dall'Allegato 1, capitolo 2, che consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto di efficienza energetica realizzato dal medesimo soggetto titolare su più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia dimostrata la ripetitività dell'intervento in contesti simili e la non convenienza economica del costo relativo all'installazione e alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei certificati bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto, ovvero la difficoltà operativa relativa all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le variabili operative. Le tipologie di interventi valutabili attraverso la modalità standardizzata sono approvate con decreto direttoriale del direttore generale DG-AECE, del Ministero della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata, nei sessanta giorni successivi alla proposta del GSE elaborata in collaborazione con ENEA e RSE.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 10 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Cumulabilità.

1. All'art. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera c), dopo le parole «detassazione del reddito d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i crediti di imposta».

Art. 12.

Modifiche all'art. 11 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Copertura degli oneri per l'adempimento agli obblighi.

1. All'art. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La copertura dei costi, per ciascuna delle due sessioni di cui all'art. 14, è effettuata secondo modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonché registrato sugli scambi bilaterali definendo un valore massimo di riconoscimento. Tale valore massimo è definito ed aggiornato, per i successivi anni d'obbligo, anche tenendo conto delle eventualità di cui all'art. 11-bis, in modo da mantenere il rispetto di criteri di efficienza nella definizione degli oneri e quindi dei costi del sistema.».

Art. 13.

Introduzione dell'art. 11-bis al decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Stabilità del mercato dei certificati bianchi.

1. Dopo l'art. 11, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Stabilità del mercato dei certificati bianchi). — 1. Al fine di assicurare l'equilibrio tra domanda e offerta nel mercato dei certificati bianchi, il Ministero della transizione ecologica, qualora sulla base della comunicazione di cui all'art. 4, comma 10, e dei rapporti di cui all'art. 13, comma 1, accerta che l'ammontare dei certificati bianchi emessi e di quelli di cui è prevista l'emissione non è coerente con gli obblighi di cui al presente decreto, ha facoltà di aggiornare, per i successivi anni d'obbligo, gli obiettivi di cui al comma 1 e gli obblighi di cui all'art. 4 e 4-bis, nonché la percentuale di cui all'art. 14-bis, comma 3.».

Art. 14.

Modifiche all'art. 12 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Attività di verifica e controllo.

1. All'art. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «la corretta esecuzione» sono sostituite con le seguenti: «la conformità»;

b) al comma 2, la lettera a) è sostituita con la seguente: «a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Eventuali modifiche intervenute successivamente alla vita utile sui progetti di efficienza energetica che hanno beneficiato del coefficiente di durabilità previsto dalla deliberazione dell'Autorità EEN 9/11, del 27 ottobre 2011, qualora connesse alla realizzazione di nuovi investimenti che generino ulteriore efficienza energetica, non comportano il recupero dei certificati emessi per effetto dell'applicazione del suddetto coefficiente, nonché la decadenza».



za e/o il ricalcolo degli incentivi già maturati e possono accedere al beneficio dei certificati bianchi, al netto del risparmio già incentivato. Le modifiche che intervengano sui progetti di efficienza energetica nel corso della vita utile devono essere comunicate al GSE per l'eventuale adeguamento delle modalità di determinazione dei risparmi energetici oggetto di incentivazione. Qualora nell'ambito delle attività di verifica e controllo il GSE rilevi la mancata comunicazione delle modifiche intervenute, il GSE è tenuto al recupero dei certificati emessi per effetto dell'applicazione del suddetto coefficiente.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Ai fini della verifica del diritto all'incentivo e della relativa determinazione il GSE, nell'esercizio delle funzioni di controllo, può effettuare operazioni di campionamento e caratterizzazione dei combustibili o di altri materiali impiegati negli interventi.»;

e) il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegua in modo diretto e sostanziale l'indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Pertanto, nel caso di accertamento di una o più violazioni rilevanti, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero dei certificati bianchi già emessi, valorizzati al prezzo medio di mercato registrato nell'anno antecedente a quello dell'accertamento.»;

f) al comma 14, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) l'indisponibilità della documentazione da conservare a supporto dei requisiti e delle dichiarazioni rese in fase di richiesta di accesso agli incentivi.»;

g) al comma 14, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

«g) manomissione degli strumenti di misura installati ai fini della contabilizzazione del risparmio»;

h) insussistenza dei requisiti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi.»;

h) il comma 17 è sostituito dal seguente: «15. Il GSE, fatti salvi i casi di controllo senza preavviso, comunica all'atto dell'avvio del procedimento di controllo l'elenco dei documenti che devono essere resi disponibili sia presso la sede del soggetto titolare del progetto sia presso la sede o le sedi ove sono stati realizzati gli interventi, in aggiunta ai documenti già previsti nella fase di ammissione agli incentivi, attendendosi al principio di non aggravio del procedimento.»;

i) al comma 19 le parole «con un preavviso minimo di due settimane.» sono abrogate.

Art. 15.

Modifiche all'art. 13 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Rapporti relativi allo stato di attuazione.

1. All'art. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «Dal 2017, e entro il 31 gennaio di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 gennaio di ogni anno», la parola «AEEGSI» è sostituita dalla seguente: «ARERA»;

b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la quantificazione dei risparmi realizzati nel corso dell'anno di riferimento, espressi in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e validi per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4, comma 11 e di cui all'art. 4-bis, comma 1.»;

c) al comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) l'andamento delle transazioni dei certificati bianchi, nonché il rapporto tra il volume cumulato dei certificati bianchi e il valore dell'obbligo di cui all'art. 4, commi 4 e 5 e all'art. 4-bis, commi 2 e 3, entrambi riferiti all'anno precedente.»;

d) al comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «f) i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonché complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi.»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il GSE provvede a dare notizia sul proprio sito istituzionale dei seguenti dati:

a) con cadenza mensile, il numero e la tipologia dei progetti presentati, nonché i relativi risparmi conseguibili, il numero e la tipologia di interventi dei progetti approvati, nonché i relativi risparmi riconosciuti, il numero dei progetti rigettati e in corso di valutazione;

b) con cadenza mensile, l'indicazione dei certificati bianchi emessi per l'anno d'obbligo corrente;

c) con cadenza annuale, fatti salvi eventuali aggiornamenti trimestrali ove necessari, le stime dei certificati bianchi che saranno riconosciuti fino alla scadenza del medesimo anno d'obbligo.»;

f) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «6. Il GSE effettua un monitoraggio dell'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia, al fine di favorire la promozione e l'adozione da parte del Ministero della transizione ecologica di misure volte a ridurre al minimo tale impatto.».

Art. 16.

Modifiche all'art. 14 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Verifica del conseguimento degli obblighi e sanzioni.

1. All'art. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «di cui agli articoli 4» sono aggiunte le seguenti: «e 4-bis», dopo le parole «ai sensi dell'art. 10 del decreto 20 luglio 2004» sono aggiunte le seguenti: «da utilizzare per l'annullamento»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, per il solo anno d'obbligo 2020, la scadenza dell'anno d'obbligo è fissata al 16 luglio 2021, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4. Conseguentemente, il GSE mette in atto quanto previsto all'art. 14-bis, comma 1, a decorrere dal 30 giugno 2021.»;

c) al comma 2, dopo le parole «ai sensi degli articoli 4» sono aggiunte le seguenti: «e 4-bis», la parola «AEEGSI» è sostituita con la seguente: «ARERA»;



d) al comma 4, la parola «AEEGSI» è sostituita con la seguente: «ARERA».

Art. 17.

Modifiche all'art. 14-bis del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Emissione di certificati bianchi.

1. All'art. 14-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente: «Emissione di certificati bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica»;

a-bis) al comma 1, dopo le parole «In ogni caso detto importo non può eccedere i 15 euro» sono aggiunte le seguenti «né essere inferiore a 10 euro»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito con il seguente: «3. In attuazione del comma 1, a favore di ogni soggetto obbligato può essere ceduto un ammontare massimo di certificati bianchi pari al volume necessario al raggiungimento del proprio obbligo minimo di cui all'art. 14, comma 3, pari alla somma del 60% dell'obbligo di propria competenza per l'anno d'obbligo corrente e delle quote d'obbligo residue in scadenza in via definitiva nell'anno d'obbligo corrente, a condizione che già detenga sul proprio conto proprietà un ammontare di certificati pari almeno al 20% dello stesso obbligo minimo. A tal fine, il GME comunica al GSE, su richiesta di quest'ultimo, l'ammontare di certificati bianchi presenti nei conti proprietà di ciascun soggetto obbligato.»;

d) al comma 6, le parole «e 2» sono abrogate;

e) al comma 7, la lettera b) le parole «ai sensi dell'art. 4, comma 1» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1»;

f) al comma 8, le parole «e 2» sono abrogate;

g) al comma 9, le parole «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono abrogate.

Art. 18.

Modifiche all'art. 15 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Misure di semplificazione e di accompagnamento.

1. All'art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il GSE, in collaborazione con ENEA e RSE, predispone e sottopone al Ministero della transizione ecologica, una guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti, corredata di tutte le informazioni utili alla predisposizione delle richieste di accesso agli incentivi, chiarimenti rispetto ai progetti indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 2, nonché della descrizione delle migliori tecnologie disponibili, tenendo in considerazione anche quelle identificate a livello europeo, delle potenzialità di risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro applicazione che fornisc

indicaioni in merito all'individuazione dei valori del consumo di riferimento di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). La guida, che può essere organizzata per tematiche distinte, riporta, inoltre, un elenco non esaustivo degli interventi di efficienza energetica che non rispettano i requisiti di cui all'art. 6. Per gli interventi per i quali è possibile individuare degli algoritmi di calcolo dei risparmi energetici addizionali, la guida prevede altresì la predisposizione di schede di progetto a consuntivo contenenti:

a) l'elenco delle condizioni di ammissibilità da rispettare, compresi eventuali vincoli normativi;

b) l'elenco della documentazione da trasmettere al GSE;

c) l'elenco della documentazione minima da conservare in caso di controlli da parte del GSE;

d) nel caso di nuovi progetti, ove possibile, il valore del consumo di riferimento;

e) nel caso di interventi di sostituzione, le procedure per la definizione del consumo antecedente alla realizzazione del progetto;

f) l'algoritmo di calcolo dei risparmi.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In via prioritaria, il GSE, in collaborazione con ENEA e RSE, predispone schede di progetto a consuntivo di cui al comma 1 per progetti nei settori civile e dei trasporti, nonché per progetti riguardanti sistemi di pompaggio, gruppi frigo, pompe di calore, impianti di produzione di energia termica, impianti di produzione di aria compressa, impianti di illuminazione e allaccio di nuove utenze a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti.»;

c) al comma 3, dopo le parole «decreto legislativo n. 102 del 2014, l'ENEA» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con il GSE,»;


d) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Al fine di incrementare il tasso di presentazione di progetti di efficienza energetica, il GSE avvia un servizio di assistenza che supporti i soggetti proponenti nella fase di predisposizione dei progetti suddetti anche attraverso:

a) l'implementazione di strumenti per la simulazione preventiva dei progetti incentivati, suddivisi per tipologia, che ne aiutino ad evidenziare la loro fattibilità;

b) la messa a disposizione di chiarimenti preliminari, tecnici, procedurali e amministrativi definiti in relazione alle richieste effettive formulate dagli operatori nell'ambito dell'operatività del meccanismo;

c) l'individuazione di *best practice* e di soluzioni standard per le problematiche più frequenti;

d) nel rispetto della normativa sulla *privacy*, l'implementazione di una banca dati dei progetti approvati ai sensi del presente decreto, suddivisi per tipologia di intervento, contenente la descrizione sintetica del progetto, l'indicazione del consumo di *baseline*, dell'algoritmo di calcolo dei risparmi, dei risparmi energetici generati dal progetto e dei costi relativi alla realizzazione del progetto.».



Art. 19.

Modifiche all'art. 16 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Disposizioni finali ed entrata in vigore.

1. All'art. 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. In considerazione degli impatti sui sistemi produttivi derivanti dal periodo di emergenza sanitaria legata al COVID-19, di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) per tutte le rendicontazioni dei risparmi energetici, diverse da quelle standard di cui all'art. 4 dell'Allegato A delle linee guida EEN 9/11 dell'ARERA, è data facoltà al soggetto proponente di presentare, alla fine della vita utile del progetto, un'ulteriore richiesta di rendicontazione avente un periodo di monitoraggio pari ai giorni rientranti nel periodo di emergenza. Qualora i titoli di efficienza energetica derivanti da tale ulteriore rendicontazione siano superiori a quelli rendicontati durante il periodo emergenziale, il GSE riconosce esclusivamente i titoli di efficienza energetica eccedenti;

b) fermo restando quanto stabilito al punto 1.7 dell'Allegato I al presente decreto, il periodo emergenziale di cui sopra non concorre al calcolo dei primi 12 mesi dalla data di approvazione del progetto;

c) fermo restando quanto stabilito ai punti 1.8 e 2.12 dell'Allegato I al presente decreto, il periodo emergenziale di cui sopra non concorre al calcolo dei 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto.»;

b) dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, il GSE provvede ad aggiornare la Guida operativa, con le modalità di cui all'art. 15.».

Art. 20.

Modifiche all'Allegato 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi.

1. L'allegato 1 è integralmente sostituito dal seguente:

«Allegato 1

METODI DI VALUTAZIONE E
CERTIFICAZIONE DEI RISPARMI

1. Metodo di valutazione per i progetti a consuntivo "PC"

1.1. Il metodo di valutazione a consuntivo, caratterizzante del "progetto a consuntivo" (di seguito "PC") di cui all'art. 9 del presente decreto, quantifica il risparmio energetico aggiuntivo conseguibile attraverso la realizzazione del progetto di efficienza energetica, tramite una misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche, sia nella configurazione *ex ante* sia in quella *post* intervento. Sulla base della misurazione, sono certificati i risparmi di

energia primaria, in conformità al PC e al programma di misura, predisposto secondo le disposizioni del presente Allegato 1 e approvato dal GSE.

1.2. Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PC di cui al punto 1.1 sia costituito da più interventi, questi ultimi dovranno essere oggetto di richieste di verifica e certificazione dei risparmi "RC" che rendano espliciti i risparmi addizionali imputabili ai singoli interventi aventi la medesima data di inizio del periodo di monitoraggio.

1.3. Ai fini della determinazione del consumo di *baseline*, il proponente dovrà considerare le misure dei consumi e delle variabili operative relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. In ogni caso il proponente del progetto è tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare le delle variabili operative che influenzano il consumo del sistema oggetto di intervento ed una misura degli stessi.

È ammesso un periodo ed una frequenza di campionamento inferiore nei seguenti casi:

a) qualora il proponente dimostri che le misure proposte siano rappresentative dei consumi annuali, ovvero del *range* annuale dei parametri di funzionamento che influenzano il consumo;


b) qualora dalle schede tecniche di prodotto, o da altra opportuna documentazione tecnica, o dalle misure effettuate per un periodo inferiore ai 12 mesi o con frequenza non giornaliera risulti che il consumo *ex ante* è superiore a quello di riferimento. In tal caso è data facoltà al soggetto proponente di poter optare per il consumo di riferimento.

Nel caso di interventi per i quali si verifica una modifica del servizio reso, tra la situazione *ex ante* e la situazione *ex post*, tale per cui non sia possibile effettuare una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico, gli stessi si configurano come nuova installazione e pertanto il consumo di *baseline* è pari al consumo di riferimento.

Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati e, dunque, in mancanza di valori di consumi energetici nella situazione *ante* intervento, il consumo di *baseline* è pari al consumo di riferimento.

1.4. Nel caso in cui il proponente intenda realizzare un progetto che ha effetto sulla rendicontazione dei risparmi di progetti già in corso di incentivazione, il proponente dovrà sottoporre al GSE, nella prima rendicontazione utile, la modifica del progetto già approvato e la contestuale proposta di un unico algoritmo per il calcolo dei risparmi e di un nuovo programma di misura. È data facoltà al soggetto proponente di indicare che la modifica progettuale non comporti variazioni al valore di *baseline* e di vita utile del progetto già in corso di incentivazione ovvero, alternativamente, che il valore di *baseline* sia pari al consumo *post* intervento del progetto in corso di incentivazione e che la vita utile sia pari alla vita utile del nuovo progetto.

1.5. Il PC deve contenere, pena inammissibilità, le informazioni di cui al capitolo 4 del presente Allegato, rese dal proponente del progetto in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.



1.6. L'esito dell'istruttoria è comunicato al soggetto proponente nei modi e nei tempi previsti dall'art. 7 del presente decreto.

1.7. La data di avvio della realizzazione del progetto deve rientrare nei primi 12 mesi dalla data di approvazione del PC, trascorsi i quali l'ammissione del progetto agli incentivi perde efficacia. Al fine di agevolare il processo di istruttoria, è data facoltà al soggetto proponente di presentare al GSE in data antecedente alla data di avvio della realizzazione del progetto:

a) una comunicazione preliminare con cui lo stesso manifesta la volontà di accedere al meccanismo di incentivazione, quale condizione necessaria per lo sviluppo del progetto. Con l'invio di tale comunicazione preliminare, il soggetto proponente si impegna altresì a presentare una successiva trasmissione formale di un PC o PS entro e non oltre 24 mesi dalla data di comunicazione preliminare. In tal caso, il GSE effettuerà la valutazione tecnica del progetto solo a seguito della formale presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo dei certificati bianchi;

b) una richiesta di valutazione preliminare (RVP), a fronte della corresponsione al GSE della tariffa di cui all'art. 8, comma 1, vigente per le proposte di progetto a consuntivo (PC) e standardizzato (PS). In tal caso, il GSE comunicherà l'esito della valutazione tecnica svolta sulla RVP secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 7, comma 2. A valle dell'eventuale esito positivo sull'ammissibilità della RVP al meccanismo, il soggetto proponente è comunque tenuto a presentare al GSE una successiva formale istanza di accesso agli incentivi entro e non oltre 24 mesi dalla data di trasmissione della RVP evidenziando le eventuali modifiche intervenute rispetto al progetto originario, le quali, al fine di massimizzare l'efficienza dell'azione amministrativa, saranno oggetto esclusivo di una nuova valutazione istruttoria da parte del GSE.

La comunicazione preliminare e la RVP possono essere presentate una sola volta per il progetto o per gli interventi che compongono il progetto. Decorsi i tempi dei ventiquattro mesi di cui alle lettere precedenti, il progetto o gli interventi che compongono il progetto non potranno pertanto più accedere al meccanismo dei certificati bianchi.

Le modalità di presentazione della comunicazione e della RVP, e la relativa documentazione ed informazioni da allegare, sono rese disponibili dal GSE sul proprio sito istituzionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1.8. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PC sono contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura e comunque entro e non oltre trentasei mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto.

2. Metodo di valutazione per i progetti standardizzati "PS"

2.1. Il metodo di valutazione standardizzato, caratterizzante del "progetto standardizzato" (di seguito "PS") di cui all'art. 9 del presente decreto, quantifica il rispar-

mio energetico addizionale conseguibile attraverso progetti, realizzati dal medesimo titolare, presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia dimostrabile:

a) la ripetitività del progetto, ovvero degli interventi che lo compongono, in contesti assimilabili e a pari condizioni operative;

b) la non convenienza economica dell'investimento relativo all'installazione e alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei certificati bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto, ovvero la difficoltà operativa relativa all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le variabili operative.

2.2. Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PS sia costituito da più interventi, questi ultimi dovranno essere caratterizzati da richieste di verifica e certificazione dei risparmi "RS" che rendano espliciti i risparmi addizionali imputabili ai singoli interventi aventi la medesima data di inizio del periodo di monitoraggio.

2.3. Con il decreto direttoriale di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) è approvato l'elenco delle schede per PS disponibili, e ai sensi delle quali può essere presentato il progetto. Tale elenco, pubblicato sul sito istituzionale del GSE, è aggiornato periodicamente secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera b). Ai soggetti ammessi al meccanismo è comunque data la possibilità di proporre nuove tipologie di progetti ammissibili alla valutazione dei risparmi con metodo standardizzato. In particolare i soggetti ammessi possono proporre al GSE: la tipologia di tecnologia da incentivare e i relativi requisiti minimi di ammissibilità in relazione all'utilizzo e al contesto di applicazione, il consumo di riferimento, l'algoritmo per la determinazione dei risparmi afferenti alla tecnologia da incentivare, la metodologia di misurazione standardizzata del campione rappresentativo, ivi inclusi i metodi per la determinazione dell'errore campionario e la sua entità.

2.4. Il risparmio conseguibile dal PS è rendicontato sulla base di un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo campione rappresentativo dei parametri di funzionamento che caratterizzano il progetto, o e gli interventi che lo compongono, sia nella configurazione di *baseline*, sia in quella *post* intervento, in conformità ad un progetto e ad un programma di misura approvato dal GSE. L'algoritmo per il calcolo dei risparmi approvato è applicato estendendo le risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo, all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito del progetto.

2.5. Il campione di misura deve essere adeguatamente rappresentativo sia della configurazione di *baseline*, sia di quella successiva alla realizzazione del progetto, in termini di numerosità e di tipologia delle variabili energetiche da monitorare, nonché caratterizzato da una numerosità in grado di garantire un determinato livello di confidenza.



2.6. Per determinare i consumi di *baseline*, dovranno essere considerate, sul campione rappresentativo, le misure dei consumi e delle variabili operative relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti alla realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. In ogni caso il proponente è tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare le variabili operative che influenzano il consumo dei sistemi oggetto di intervento ed una misura degli stessi.

2.7. Nel caso in cui il proponente dimostri che le misure relative ad un periodo e una frequenza di campionamento inferiori siano rappresentative dei consumi annuali, sarà possibile proporre una ricostruzione cautelativa dei consumi *ex ante* in base ai dati misurati.

2.8. L'algoritmo di calcolo dei risparmi, i parametri da misurare e le modalità di misura di cui al presente capitolo, sono indicati nell'ambito della presentazione del PS.

2.9. Il PS deve contenere, pena inammissibilità della richiesta di incentivo, le informazioni di cui al capitolo 4 del presente Allegato, rese in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

2.10. Il contenuto dei PS può essere aggiornato sulla base dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato tramite decreto direttoriale ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera *b*) del presente decreto. Per aggiornamento si intende la modifica parziale o totale del contenuto dei PS, ovvero la sua revoca. Il mero recepimento di obblighi o standard normativi costituisce aggiornamento che può essere apportato senza decreto direttoriale di approvazione.

2.11. L'esito dell'istruttoria è comunicato al soggetto proponente del progetto nei modi e nei tempi previsti dall'art. 7 del presente decreto.

2.12. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PS sono contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura e comunque entro e non oltre 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto.

3. Richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi

3.1. Ai fini di quanto previsto all'art. 7, comma 1, e all'art. 10, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, i soggetti proponenti inviano al GSE una richiesta di verifica e di certificazione, a consuntivo o standardizzata (di seguito rispettivamente "RC" e "RS"), dei risparmi conseguiti dal progetto, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti secondo quanto previsto al capitolo 5.

3.2. Le RC o RS devono essere presentate, al più, entro centoventi giorni dalla fine del periodo di monitoraggio.

3.3. Il GSE verifica la coerenza dei dati e delle informazioni inviati in sede di presentazione delle RC o RS con i dati e le informazioni trasmesse in fase di presentazione dei PC o PS, per l'ammissibilità del progetto realizzato.

3.4. Le RC o RS devono riferirsi ad un periodo di monitoraggio annuale. Limitatamente ai progetti caratterizzati da elevati risparmi, è possibile proporre, in sede di presentazione del PC, periodi di monitoraggio rispettivamente pari a rendicontazioni semestrali, qualora il numero di certificati bianchi annui del progetto sia almeno pari a 500, o in alternativa, rendicontazioni trimestrali, qualora il numero di certificati bianchi annui del progetto sia almeno pari a 1.000.

4. Documentazione da trasmettere in sede di presentazione dei progetti

4.1. Il PC e il PS devono contenere, pena inammissibilità, le informazioni di seguito elencate, rese in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

a) informazioni relative al soggetto proponente e al soggetto titolare, quali:

i. documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto proponente e del soggetto titolare in corso di validità;

ii. nel caso in cui il soggetto proponente sia:

a. diverso dal soggetto titolare, la delega di cui all'art. 2, comma 1, lettera *v*);


b. una società di servizi energetici (ESCO), la certificazione secondo la norma UNI CEI 11352 in corso di validità;

c. un soggetto in possesso di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformità alla norma ISO 50001, copia del certificato in corso di validità;

d. un soggetto che ha nominato un EGE, l'incarico dell'EGE e la corrispondente certificazione di validità secondo la norma UNI CEI 11339. Tali requisiti devono sussistere ed essere rispettati per tutta la durata della vita utile del progetto. Fermo restando il rispetto dei predetti requisiti, il soggetto titolare, nel rispetto del principio dell'autonomia contrattuale, può variare nel tempo il soggetto individuato;

e. un soggetto obbligato alla nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, idonea documentazione comprovante l'avvenuta nomina per l'anno in corso. Tale requisito deve essere rispettato per tutta la durata della vita utile del progetto, ricorrendo alla nomina volontaria, laddove l'obbligo venisse meno, e può essere soggetto a verifica in sede ispettiva. Quanto indicato alla presente lettera è applicabile anche al soggetto titolare. Fermo restando il rispetto dei predetti requisiti, il soggetto titolare, nel rispetto del principio dell'autonomia contrattuale, può variare nel tempo il soggetto individuato;

iii. documentazione che consenta di verificare che il soggetto titolare ha sostenuto l'investimento.



b) relazione descrittiva, corredata da idonea documentazione, contenente:

i. la descrizione del contesto in cui l'intervento viene realizzato: informazioni relative all'impianto, edificio o sito comunque denominato presso cui si realizza il progetto (indirizzo, codice catastale, attività ivi svolte nell'ambito del progetto, codice ATECO se applicabile) ivi comprese le informazioni relative al titolare dell'impianto o del sito e l'indicazione di eventuali progetti presentati per il medesimo edificio o sito oggetto di intervento;

ii. la descrizione dei sistemi di produzione e/o prelievo dell'energia termica e elettrica;

iii. la descrizione esaustiva dell'intervento, ovvero:

la descrizione delle differenze tra la situazione di *baseline* ed *ex post*, eventualmente corredata da planimetrie, diagrammi di flusso e dalle schede tecniche dei componenti sostituiti e dei nuovi componenti che si intende installare;

nel caso di utilizzo di componenti rigenerati, documentazione che consenta di verificare che i componenti siano effettivamente rigenerati;

ai soli fini statistici, la stima dei costi strettamente riconducibili all'intervento stesso come indicato al successivo punto 4.2. Nel caso dei PS, sono forniti elementi riguardo la non convenienza economica dell'investimento relativo all'installazione e alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei certificati bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto, ovvero alla difficoltà operativa relativa all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le variabili operative;

iv. la descrizione esaustiva del programma di misura, corredata:

dell'indicazione delle modalità di definizione dei consumi di *baseline* e delle variabili operative che influenzano i consumi energetici, nonché delle relative misure nella situazione ante intervento;

della descrizione delle modalità di calcolo dei risparmi addizionali con riferimento:

al medesimo servizio reso e assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;

alla presenza di vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa di cui al comma 6, dell'art. 6 del presente decreto;

nel caso di nuova installazione, alla documentazione che consenta di verificare che il progetto generi risparmi addizionali rispetto al progetto di riferimento, ovvero rispetto al progetto standard di mercato in termini tecnologici;

degli schemi termici ed elettrici con indicazione dei punti di misura;

della documentazione tecnica relativa alla strumentazione di misura che si intende installare e della relativa classe di precisione;

della descrizione dell'algorithmo di calcolo dei risparmi generabili dal progetto e della stima dei risparmi attesi;

della procedura di gestione dei casi di perdita di dati e taratura della strumentazione di misura;

nel caso dei PS, della descrizione della metodologia adottata per l'estensione delle risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo all'insieme degli interventi realizzati;

nel caso dei PS, della documentazione che consenta di verificare la rappresentatività del campione scelto in conformità con quanto stabilito dal punto 2.5 del presente Allegato.

c) copia della diagnosi energetica del sito o dei siti oggetto dell'intervento, ove presente, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste ai punti 8.1 e 8.2 dell'Allegato 1 e al punto 1.5 dell'Allegato 2;

d) dichiarazione, controfirmata dal soggetto proponente e dal soggetto titolare, attestante gli eventuali contributi economici di qualunque natura già concessi al medesimo progetto da parte di amministrazioni pubbliche statali, regionali o locali nonché dell'Unione europea o di organismi internazionali;

e) idonea documentazione comprovante che il progetto proposto non è stato ancora stato realizzato alla data di presentazione dell'istanza, ovvero che rispetti quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera o). In particolare, un cronoprogramma dei lavori, con indicazione dei principali *milestone* di progetto, della presunta data di avvio della realizzazione del progetto;

4.2. Ai fini della stima dei costi di realizzazione del progetto di efficienza energetica, sono considerate le seguenti voci, esclusivamente ove strettamente riconducibili al nuovo investimento di efficienza energetica:

a) opere murarie e assimilate;


b) macchinari, impianti e attrezzature e relativa installazione o posa in opera;

c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa proponente, funzionali al monitoraggio dei consumi energetici nell'attività svolta attraverso gli impianti o negli immobili facenti parte dell'unità produttiva interessata dal programma la cui disponibilità sia riferibile esclusivamente al soggetto titolare del progetto;

d) progettazione esecutiva degli interventi e delle opere da realizzare, alle attività di direzione dei lavori, di collaudo e di sicurezza connesse con la realizzazione del programma d'investimento;

e) gli oneri finanziari e i costi indiretti.

4.3. Il GSE può richiedere, se del caso, ulteriori informazioni e documentazione finalizzata a una più approfondita valutazione della proposta progettuale, nell'ambito dei tempi istruttori massimi definiti dal presente decreto.



4.4. Il GSE predispone e pubblica sul proprio sito internet i format dei documenti di cui al punto 4.1.

5. Documentazione da trasmettere per la verifica e certificazione dei risparmi

5.1. Per le RC e RS, la documentazione trasmessa deve essere conforme, nei tempi, nei contenuti e nel formato, a quanto presentato in fase di valutazione del PC o PS.

5.2. Al momento della presentazione della richiesta di verifica e certificazione, il proponente del progetto dichiara, sotto la propria responsabilità, che i progetti per i quali si richiede la verifica e certificazione dei risparmi sono stati realizzati in conformità al dettato dell'art. 5, comma 4, secondo capoverso, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e al dettato dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e integrazioni, e delle discipline vigenti in materia di cumulabilità tra diverse forme di incentivo.

5.3. Unitamente alla prima RC o RS il soggetto proponente del progetto è tenuto a trasmettere:

a) documentazione attestante l'effettiva data di avvio della realizzazione del progetto;

b) matricola dei misuratori installati;

c) matricole/codici identificativi dei principali componenti installati.

6. Dimensione minima dei progetti

6.1. I PS devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio aggiuntiva non inferiore a 5 TEP, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle tipologie di progetto PS approvate.

6.2. I PC devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio aggiuntiva non inferiore a 10 TEP.

6.3. I PC e PS, che non conseguono i livelli di risparmio di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2, non sono ammissibili al meccanismo dei certificati bianchi.

7. Documentazione da conservare

7.1. Il GSE effettua i controlli previsti dall'art. 12 del presente decreto, necessari ad accertare che i progetti oggetto di certificazione dei risparmi e riconoscimento dei certificati bianchi siano stati realizzati in modo conforme alle disposizioni fissate dal presente decreto.

7.2. Al fine di consentire i controlli di cui al punto 7.1, i soggetti proponenti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita utile delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al GSE, nonché il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

8. Diagnosi energetiche

8.1. I PC o PS che in fase di presentazione siano correlati da diagnosi energetica eseguita in conformità all'Allegato 2 del decreto legislativo n. 102/2014, godono di una riduzione del 30% del corrispettivo fisso dovuto al GSE in fase di avvio del procedimento, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 concernente «Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116». A tal fine, il soggetto proponente del progetto allega alla richiesta una dichiarazione in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il diritto a godere dell'agevolazione suddetta, fatto salvo quanto previsto al punto 8.2.

Il punto 8.1 non si applica qualora il soggetto titolare sia un soggetto obbligato a redigere la diagnosi energetica ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014.».

Art. 21.

Modifiche all'Allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Modalità riconoscimento dei certificati bianchi.

1. L'allegato 2 è integralmente sostituito dal seguente:


«Allegato 2

MODALITÀ RICONOSCIMENTO
DEI CERTIFICATI BIANCHI

1. Modalità di riconoscimento dei certificati bianchi

1.1. La Tabella 1 riporta un elenco non esaustivo delle tipologie di progetti ammissibili e i relativi valori, espressi in anni, della vita utile (U), distinti per forma di energia risparmiata. Qualora il soggetto proponente presenti un progetto non riconducibile alle tipologie di cui alla Tabella 1, il GSE ne valuta l'ammissibilità ai sensi del presente decreto e sottopone le risultanze dell'istruttoria al Ministero della transizione ecologica per l'approvazione. La Tabella 1 può essere quindi aggiornata con le modalità di cui all'art. 6, comma 2 del presente decreto.

1.2. Al fine di considerare debitamente l'obsolescenza tecnologica e commerciale della tecnologia sottesa al progetto di efficienza energetica e alla capacità del medesimo di conseguire risparmi aggiuntivi per il periodo di riconoscimento dei certificati bianchi, il parametro U non può superare i 10 anni.



1.3. All'atto della presentazione della domanda, il soggetto proponente può richiedere che, per la metà della durata della vita utile del progetto, il volume di certificati bianchi erogati sia moltiplicato per il fattore $K_1=1,2$. In tali casi, per la rimanente durata della vita utile, il numero di certificati bianchi erogati a seguito delle rendicontazioni dei risparmi effettivamente conseguiti e misurati è moltiplicato per il fattore $K_2=0,8$. Esclusivamente nei casi di progetti di efficienza energetica nel settore civile e dei trasporti, il soggetto proponente può richiedere un fattore $K_1=1,5$ ed un fattore $K_2=0,5$.

1.4. Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili attraverso i progetti di efficienza energetica, sono applicati i valori di potere calorifico inferiore di cui all'Allegato IV alla direttiva 2012/27/UE. Nei casi in cui la fonte primaria non sia classificabile in una delle tipologie elencate, il valore di P.C.I. adottato per la valutazione dei risparmi energetici conseguiti dovrà essere certificato da un laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.

1.5. Nei casi in cui l'intervento di efficienza energetica ammesso al meccanismo dei certificati bianchi venga realizzato in attuazione di diagnosi energetiche eseguite in conformità all'Allegato 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 presso gli stabilimenti, gli edifici e/o i siti interessati dall'intervento medesimo, ed il relativo soggetto titolare del progetto si sia dotato di sistemi di gestione aziendale energetici o ambientali certificati ISO 50001, EMAS, ISO 14001 o ISO 14005, o da sistemi di certificazioni ambientale di prodotto, ovvero da studi di *carbon footprint*, *water footprint* o dei flussi di massa rispettivamente secondo la ISO 14067, ISO 14046, o ISO 14052, è riconosciuto un risparmio energetico aggiuntivo per l'intero periodo di vita utile pari al 2%, fino ad un valore massimo di complessivi ulteriori 40 TEP.

2. Tipi e caratteristiche dei certificati bianchi

2.1. I certificati bianchi emessi sono di quattro tipi:

a) di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;

b) di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale;

c) di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale non realizzati nel settore dei trasporti;

d) di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti.

La dimensione commerciale dei certificati bianchi è pari a 1 TEP. Ai fini dell'emissione dei certificati bianchi, i risparmi di energia, verificati e certificati, vengono arrotondati a 1 TEP con criterio commerciale.».

Art. 22.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 maggio 2021

Il Ministro
della transizione ecologica
CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1612





TABELLA 1 – Tipologie degli interventi

Tipologia intervento	Vita utile (U) [anni]			Tipologia Certificati Bianchi	
	Nuova installazione	Sostituzione	Efficientamento integrato	Tipo I riduzione consumi energia elettrica	Altra tipologia riduzione consumi gas e/o altro
Settore Industriale					
Impianti di produzione di energia termica	10	7	5		X
Sistemi per il trattamento degli effluenti gassosi	10	7	-		X
Installazione di componenti per il recupero di calore, qualora non tecnicamente possibile nella situazione ex ante, anche a servizio di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento	7	-	-		X
Altri sistemi di recupero del calore	3	-	-		X
Sistemi di ricompressione meccanica del vapore	7	5	5		X
Essiccatori	10	7	5	X	X
Brucciatori rigenerativi	7	5	-		X
Motori elettrici, anche accompagnati dall'installazione o sostituzione dei relativi inverter	7	5	-	X	
Forni di cottura	10	7	5	X	X
Forni di fusione	10	7	5	X	X
Forni di pre-riscaldamento	10	7	5	X	X
Impianti per la climatizzazione degli ambienti in ambito industriale con sistemi radianti ad alta temperatura	10	7	-		X




Impianti di produzione dell'aria compressa	7	5	5	X	
Sistemi di power quality	7	5	-	X	
Gruppi frigo e pompe di calore, centrali frigorifere, ivi compresi gli impianti di surgelazione e refrigerazione	7	5	5	X	X
Sistemi per l'illuminazione	7	5	-	X	
Recupero energetico nei sistemi di rigassificazione del GNL	10	-	-		X
Impianti a Ciclo Rankine Organico (ORC) in assetto non cogenerativo e non alimentati da calore prodotto da impianti di produzione di energia elettrica	10	7	5	X	
Sistemi di preriscaldamento del rottame di vetro	7	5	5	X	X
Forni di trattamento termico	10	7	5	X	X
Forni di lavorazioni secondarie	10	7	5	X	X
Dispositivi per la preparazione impasti nel settore cartario	10	7	-	X	X
Macchina continua	10	7	5	X	X
Casse aspiranti, sistemi del vuoto, cassa a vapore in macchine continue	10	7	-	X	X
Cilindri essiccatori in macchine continue	7	5	5		X
Tele di formazione per produzione di carta	7	5	-	X	X
Cappe in seccheria	10	7	-	X	X
Termocompressori	7	5	-		X
Presse ad eccezione di presse idrauliche per stampaggio di materie plastiche	10	7	5	X	X



Estrusori di materie plastiche	10	7	5	X	X
Sistemi di termoformatura per stampaggio di materie plastiche	10	7	5	X	
Ottimizzazione della distribuzione del profilo di velocità dell'aria e bruciatori ad alta velocità di fiamma in atomizzatori	7	5	-		X
Abbattitore a barbottina	7	5	-	X	X
Sistemi di controllo e regolazione della portata del gas metano e dell'aria calda interna in essiccatori ceramici	5	3	-		X
Bruciatori auto recuperativi in forni ceramici e ottimizzazione fluidodinamica della geometria interna	7	5	-		X
Sistemi di preriscaldamento dell'aria comburente dei forni ceramici tramite il recupero di calore dai fumi dei forni stessi	5	-	-		X
Sistema di distribuzione e diffusione del calore per climatizzazione e recupero di calore dal camino di raffreddamento finale dei forni ceramici	-	-	5	X	X
Economizzatori sulla linea fumi di impianti di produzione di energia termica	7	5	-		X
Sistemi di pompaggio, anche accompagnati dall'installazione o sostituzione dei relativi inverter	7	5	5	X	




Addolcitori e impianti a osmosi inversa rispettivamente per impianti termici con potenza al focolare inferiore a 100 kWt e a 2000 kWt	7	5	-		X
Degasatori pressurizzati per impianti a vapore con pressioni inferiori 10 bar e potenza al focolare inferiore 5000 kW	7	5	-		X
Evapo-concentratori sottovuoto	10	7	-		X
Recupero di energia elettrica dalla decompressione del gas naturale	7	5	-	X	
Efficientamento processo di vulcanizzazione pneumatici tramite azoto	-	-	5		X
Filatoi tessili	7	5	5	X	
Dispositivi per produzione di bottiglie PET	10	7	5	X	
Dispositivi per la fase di allestimento foglio: bobinatrici	10	7	-	X	
Linea di produzione della fibra ottica	10	7	7	X	X
Macchine di imballaggio	10	7	-	X	X
Ottimizzazione energetica processo compressione del gas naturale	7	5	-	X	X
Pressofusione dell'alluminio	10	7	5	X	
Impianto di polimerizzazione	10	7	5	X	
Bruciatori auto recuperativi in caso di non fattibilità della situazione ex ante dell'installazione di bruciatori rigenerativi	7	5	-		X



Realizzazione e riqualificazione profonda di edifici	10	-	10	X	X
Isolamento termico di superfici disperdenti opache degli edifici	10	-	-	X	X
Interventi di riduzione del consumo idrico con riduzione del consumo energetico nei propri sistemi di pompaggio, ivi compreso il riciclo	10	7	5	X	
Linee collaggio per la produzione di candele	10	7	5	X	X
Altri sistemi di free-cooling	3	-	-	X	
Saldatrici elettriche per sistemi di laminazione	10	7	-	X	X
Ricottori per la fabbricazione di tubi e condotti saldati	10	7	-	X	
Sostituzione di turbomacchine con macchine ad alimentazione elettrica	-	5	-	X	
Impianto di elettrolisi	10	7	-	X	
Macchine formatrici	10	7	5	X	
Recupero di correnti di processo negli impianti di produzione di gas tecnici	10	7	-		X
Settore reti, servizi e trasporti					
Posa reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento	10	-	10		X
Impianti di produzione di energia termica o frigorifera a servizio di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento	10	7	5	X	X
Componenti per il recupero di calore a servizio di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento	7	7	-	X	X



Allaccio di nuove utenze a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti	5	-	-		X
Acquisto flotte di mezzi di trasporto a trazione elettrica, gas naturale, GNL, GPL, ibride o a idrogeno	10	10	-	X	X
Efficientamento energetico dimezzi di trasporto alimentati a combustibili fossili	-	-	7	X	X
Efficientamento reti elettriche, del gas e idriche	-	-	7	X	X
Motori elettrici, anche accompagnati dall'installazione o sostituzione dei relativi inverter	7	5	-	X	
CED	7	-	5	X	
Stazioni radio base e di rete fissa	7	-	5	X	
Sistemi per l'illuminazione pubblica	7	5		X	
Sistemi di power quality	7	5	-	X	
Sistemi a bolle fini per impianti di depurazione	7	5	-	X	
Impianti di produzione dell'aria compressa	7	5	5	X	
Acquisto flotte di mezzi di trasporto non a trazione elettrica e alimentati da uno o più combustibili anche diversi da gas naturale, GNL, GPL o idrogeno	10	10	-		X
Altri sistemi di free-cooling	3	-	-	X	
Membrane a ultrafiltrazione per impianti di depurazione	7	5	-	X	



Settore civile (residenziale, terziario) e agricolo					
Gruppi frigo e pompe di calore, centrali frigorifere, per la climatizzazione degli ambienti e/o surgelazione	10	7	7	X	X
Isolamento termico di superfici disperdenti opache degli edifici	10	-	-	X	X
Realizzazione e riqualificazione profonda di edifici e serre	10	-	10	X	X
Sistemi per l'illuminazione privata	7	5		X	
Economizzatori sulla linea fumi di impianti di produzione di energia termica	7	5	-		X
Sistemi di power quality	7	5	-	X	
Sistemi di pompaggio, anche accompagnati dall'installazione o sostituzione dei relativi inverter	7	5	5	X	
Unità di trattamento aria e sistemi di ventilazione meccanica	10	7	5	X	
Interventi di riduzione del consumo idrico con riduzione del consumo energetico nei propri sistemi di pompaggio, ivi compreso il riciclo	10	7	5	X	X
Motori elettrici, anche accompagnati dall'installazione o sostituzione dei relativi inverter	7	5		X	X
Altri sistemi di free-cooling	3	-	-	X	
Misure comportamentali					
Adozione di sistemi di segnalazione e gestione efficienti	3	-	-	X	X



Adozione di sistemi di analisi dati sui consumi di singoli impianti, utenze e veicoli	3	-	-	X	X
Adozione di iniziative finalizzate all'utilizzo di veicoli a basse emissioni	3	-	-	X	X
Adozione di iniziative di shift modale nei trasporti	3	-	-	X	X
Adozione di iniziative di la riduzione del fabbisogno di mobilità	3	-	-	X	X
Riduzione della velocità di mezzi di trasporto a parità di servizio reso	3	-	-	X	X
Variazione delle materie in ingresso nel processo produttivo, compreso l'utilizzo di materiale di scarto della lavorazione, a parità di prodotto finito o semilavorato	3	-	-	X	X

21A03391

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 maggio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sodio ioduro (¹³¹I) GE Soluzione iniettabile», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/578/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di

